

Tribunale di Mantova 02 dicembre 2008 – Pres. Est. Bernardi.

Responsabilità civile - Responsabilità professionale - Avvocato - Omissione - Onere della prova.

Responsabilità civile - Responsabilità professionale - Avvocato - Esito dipendente da interpretazione di norme di legge e soluzione di questioni opinabili - Responsabilità - Insussistenza.

In tema di responsabilità civile dell'avvocato il cliente che assuma di aver subito un danno in conseguenza della omissione di una attività professionale ha l'onere di provare che l'attività omessa avrebbe potuto determinare una decisione diversa e più favorevole della controversia (fattispecie in tema di mancata partecipazione del difensore alla discussione di un ricorso in appello in materia di lavoro). (mb)

Non sussiste la responsabilità dell'avvocato laddove l'esito sfavorevole del giudizio promosso dipenda dalla interpretazione di norme di legge o, comunque, dalla risoluzione di questioni opinabili (fattispecie in tema di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione). (mb)

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22-11-2006 F. M. esponeva 1) di essere stato assistito, nell'ambito di una vertenza in materia di lavoro intentata contro la L. s.r.l., dall'avv. X; 2) che, a conclusione del giudizio di primo grado, il Pretore di Mantova con sentenza del 20-10-1998 aveva condannato la L. s.r.l. a corrispondergli la somma di £ 40.383.979 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ed al rimborso delle spese di lite; 3) che la controparte aveva proposto appello avverso tale sentenza e che l'avv. X, depositata la comparsa di costituzione, non si era presentato senza giustificato motivo alla udienza di discussione; 4) che il Tribunale di Mantova con sentenza del 14-1-2000 aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado riconoscendo al F. la più ridotta somma di £ 4.920.000 e disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello e, nella misura di un terzo, di quelle di primo grado; 5) che l'avv. X, all'esito del giudizio di secondo grado gli aveva prospettato l'opportunità di ricorrere in Cassazione e che, nel ricorso predisposto ex art. 360 c.p.c., il difensore aveva dedotto quali motivi di impugnazione l'insufficiente motivazione della sentenza e l'erronea valutazione delle risultanze processuali; 6) che la Suprema Corte con sentenza del 24-9-2003 n. 14202 aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale rilevando che la difesa del F. si era limitata ad esporre la propria ricostruzione e valutazione dei fatti di causa senza dedurre la violazione di criteri ermeneutici nell'interpretazione dei contratti o vizi logico-giuridici o specifici vizi di motivazione della sentenza impugnata ed aveva invece accolto il ricorso incidentale proposto dalla controparte, cassando in relazione ad esso la sentenza impugnata e rinviando anche per le spese alla Corte d'Appello di Brescia; 7) che nel comportamento del legale (mancata comparizione all'udienza di discussione e prospettazione dell'opportunità di esperire il terzo grado di giurisdizione avuto riguardo al concreto contenuto del ricorso) si ravvisavano profili di negligenza che giustificavano la richiesta risarcitoria essendo egli stato costretto a stipulare addirittura un mutuo onde restituire le somme a suo tempo percepite dalla L. s.r.l. in esecuzione della sentenza di primo grado.

Si costituiva l'avv. X che chiedeva il rigetto della domanda rilevando in particolare che non erano stati dedotti elementi atti a far ritenere che la presenza del difensore alla udienza di discussione in appello avrebbe comportato una diversa decisione e che neppure il risultato del giudizio di cassazione poteva essere ascritto alla condotta negligente del professionista.

Rigettate le istanze istruttorie orali, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

In primo luogo va ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle prove dedotte dall'attore e per il cui ingresso la sua difesa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che tali istanze appaiono superflue alla luce della documentazione in atti e delle posizioni difensive assunte.

Con riguardo alla mancata presenza dell'avv. X alla discussione nel giudizio di appello va detto che tale circostanza è stata contestata dal convenuto e che peraltro la prova doveva essere data con la produzione del verbale di causa il che non è però avvenuto.

In ogni caso va rammentato che, in tema di responsabilità civile dell'avvocato, il cliente che assume di aver subito un danno in conseguenza della omissione di una attività professionale ha l'onere di provare che l'attività omessa avrebbe potuto con ogni probabilità, determinare una decisione diversa e più favorevole della controversia (cfr. Cass. 18-4-2007 n. 9238; Cass. 27-3-2006 n. 6976; Cass. 23-3-2006 n. 6537; Cass. 11-8-2005 n. 16846; Cass. 19-11-2004 n. 21894; Cass. 6-2-1998 n. 1286): nel caso di specie va rilevato, quanto al primo episodio contestato, che l'avv. X aveva depositato una assai articolata comparsa di costituzione in appello che non si limitava a riproporre le tesi sostenute in primo grado ma confutava analiticamente le argomentazioni critiche formulate dall'appellante, che il Tribunale di Mantova nel motivare la sentenza aveva preso specificamente in considerazione sia le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado (che aveva recepito integralmente l'assunto attoreo) sia le deduzioni contenute nella comparsa di costituzione in appello. Va altresì aggiunto che l'attore non ha indicato quali elementi avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa in tale grado né, infine, può andare sottaciuto che l'oggetto del giudizio, al momento della discussione, era già definitivamente fissato per effetto delle preclusioni ormai maturate (cfr. artt. 420, 436 e 437 c.p.c.) sicché nessun pregiudizio è dimostrato che il F. in concreto abbia subito in conseguenza della asserita mancata partecipazione del proprio difensore alla discussione.

Quanto poi al ricorso per cassazione valgono in parte le medesime considerazioni sopra svolte nel senso che non è stato addotto alcun elemento atto a far ritenere che una diversa articolazione del mezzo di impugnazione avrebbe indotto la Suprema Corte ad una diversa decisione, di contenuto favorevole all'attore.

In ordine poi al fatto che il ricorso sia stato dichiarato inammissibile (in quanto il motivo "non deduce violazione di criteri ermeneutici nella interpretazione dei contratti né specifici vizi di motivazione") va rilevato che l'avv. X aveva prospettato alla Suprema Corte il vizio in cui sarebbe incorso il giudice d'appello consistente sia nell'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti sia nella mancata interpretazione dell'accordo in conformità del significato letterale delle parole usate dalle parti (si vedano in particolare le pagine 7 e 8 del ricorso) sicché vertendosi in tema di interpretazione di norme di legge (circa il particolare carattere che deve possedere il motivo di ricorso di cui all'art. 360 n. 5 cp.c.) o comunque di risoluzione di questioni opinabili (il vizio logico in cui il giudice d'appello sarebbe incorso nella interpretazione di un accordo fra privati), non può sussistere la responsabilità dell'avvocato non ricorrendo un'ipotesi di dolo o colpa grave (cfr. Cass. 11-8-2005 n. 16846; Cass. 4-12-1990 n. 11612), professionista il quale, va rammentato, assume una obbligazione di mezzi e non di risultato (cfr. Cass. 27-3-2006 n. 6967); né infine, data l'articolazione dei motivi del ricorso, può ritenersi che lo stesso, in base ad una valutazione ex ante e tenendo conto dei differenti esiti dei precedenti giudizi, fosse palesemente infondato sicché neppure la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (che ricade unicamente sul legale: cfr. Cass. 28-10-2004 n. 20869) può ascriversi, nel caso di specie, a grave colpa o a dolo del professionista.

IL CASO.it

Infine nessun addebito può muoversi all'avv. X in considerazione del fatto che, proponendo il ricorso per cassazione, avrebbe esposto il proprio cliente al rischio derivante dalla proposizione e accoglimento (come avvenuto) del ricorso incidentale presentato dalla controparte: la Corte di Cassazione infatti non ha fatto altro che integrare il dispositivo della sentenza d'appello che, in motivazione (v. pag. 11) conteneva l'espresso riconoscimento del diritto da parte della L. s.r.l. di ottenere la restituzione delle somme da essa pagate in più al F. sulla scorta della esecuzione da costui intrapresa in base alla sentenza di primo grado, mentre, nel dispositivo, per una mera omissione materiale, non veniva riportata la conseguente statuizione di condanna del F.: siffatto diritto sarebbe comunque spettato alla L.

s.r.l. che, in difetto di adempimento spontaneo, avrebbe potuto ottenere la condanna del F. con un autonomo giudizio ovvero anche solo ricorrendo al procedimento ex artt. 287 e segg. c.p.c..

La complessità della vertenza di merito che ha dato origine al precedente giudizio testimoniata dalle diverse decisioni assunte ed una certa opinabilità delle questioni oggetto di codesto procedimento giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

IL CASO.it

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

rigetta la domanda attorea e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Mantova, lì 2 dicembre 2008.